



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n.3806/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari Permanenti VI, V e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Provvedimenti a tutela delle persone diversamente abili"
(Reg. Gen. n. 171)**

Ad iniziativa dei Consiglieri Lonardo e De Flaviis.
Depositata il 16 gennaio 2011

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
V e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 24 FEB 2011

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Provvedimenti a tutela delle persone diversamente abili”

Ad iniziativa dei Consiglieri Lonardo e De Flaviis

(Registro Generale numero 171)



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Relazione Illustrativa

La proposta di legge considera il problema della disabilità in termini globali, ed è orientato alle famiglie. Essa ha tra le sue finalità quella di rendere omogenee, di qualità ed uniformi le prestazioni e l'assistenza, nel corso di una intera vita, verso i diversamente abili.

E' ormai nota la difficoltà di pervenire ad una stima attendibile del numero dei disabili. Sia in Italia che in altri paesi europei, infatti, non si è ancora giunti ad un quadro completo del fenomeno (quante sono le persone con disabilità, quali sono i loro bisogni, quel è il tipo di integrazione sociale attivata ecc.). Il problema, pur essendo legato a diversi fattori, trova il suo nodo principale nella terminologia utilizzata oltre che nella definizione cui si fa riferimento. La questione si complica ulteriormente se consideriamo le connotazioni giuridiche ed economiche assegnate ad alcune condizioni. Così, per esempio, il riconoscimento dell'invalidità è legato alla possibilità di percepire un beneficio economico in conseguenza di un danno biologico. Ciò non implica necessariamente una valutazione dell'autonomia della persona.

L'evoluzione concettuale del termine si è in seguito consolidata all'interno ed ha spostato ulteriormente l'interesse dalla diagnosi a ciò che è rilevante per avere una idea del funzionamento di una persona. Se infatti una persona, per ragioni di salute, non riesce a lavorare, ha scarsa importanza che la causa sia di origine fisica, psichica o sensoriale. In ogni caso occorrerà intervenire sulle cause sociali, organizzative e riabilitative, per diminuire la disabilità ed evitare che altri anni di vita vadano perduti. Ciò con evidenti ricadute sulla pratica medica, le politiche sociali e la tutela dei diritti

Si costruisce, quindi, uno schema che vede al centro l'attività, che può essere più o meno sviluppata a seconda delle condizioni proprie dell'individuo, ma anche derivanti dal mondo esterno.

A questo tende l'istituzione del **Centro di Accesso Unificato per la Disabilità (CAUD)** e l'istituzione dell'**Anagrafe sulla disabilità**.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA
PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

L'articolo 8 della presente proposta di legge prevede un onere a carico del bilancio regionale per l'anno 2011 in corso di formazione, di euro 500.000,00, da iscriversi nell'UPB 4.16.41.

Per gli anni successivi i finanziamenti saranno definiti con apposite leggi di bilancio.

La Giunta Regionale, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, procederà con proprio atto alla individuazione delle strutture regionali che dovranno concorrere alla spesa complessiva.

Esercizio finanziario 2011 Bilancio in corso di formazione

Articolo 8

- **Incremento UPB 4.16.41 + euro 500.000,00**
- **Riduzione UPB 4.15.38 – euro 500.000,00**



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 1

(Principi)

1. La Regione nel rispetto e in attuazione dei principi comunitari, costituzionali, statutari e normativi regionali e del principio di uniformità di indirizzo, qualità ed omogeneità delle prestazioni su tutto il territorio regionale, al fine di garantire alle persone con disabilità e ai nuclei familiari la presa in carico globale e un alto livello di assistenza per tutto il corso della vita, promuove interventi che:

- a) garantiscono la continuità e l'interdisciplinarietà della presa in carico globale del Progetto di Vita Individuale di cui all'articolo 7, attraverso la stabilizzazione e la creazione di collegamenti fra le proprie strutture ed i soggetti ad esso collegati;
- b) organizzano idonei servizi per la prevenzione socio-sanitaria, la diagnosi prenatale e precoce, la cura, la riabilitazione socio-sanitaria, l'assistenza personale anche indiretta, l'accompagnamento, la mobilità, l'istruzione, l'inserimento lavorativo;
- c) organizzano percorsi tendenti all'acquisizione della massima autonomia possibile delle persone disabili compatibile con la loro situazione per addivenire alla possibilità della loro scelta di indipendenza di vita;
- d) individuano ed organizzano reti di sostegno attivabili al momento in cui la persona con disabilità si trovi senza supporti familiari;
- e) organizzano percorsi e sostegni tendenti a rimuovere ogni forma di emarginazione sociale e ambientale dei nuclei familiari.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 2

(Centro di Accesso Unificato per la Disabilità - CAUD)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito il Centro di Accesso Unificato per la Disabilità, di seguito denominato CAUD.
2. Il CAUD è una struttura di coordinamento socio-sanitario, intersettoriale, multidisciplinare e interistituzionale nell'ambito della disabilità e finalizzato alla predisposizione e alla realizzazione di progetti di vita che accompagnano la persona lungo tutto il corso della vita stessa.
3. Il Presidente della Giunta regionale, di concerto con i Direttori Generali delle ASL, sentite le Commissioni Consiliari competenti, l'UPPI e l'ANCI, emana il regolamento di attuazione della presente legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.
4. La vigilanza e il controllo sul funzionamento del CAUD sono esercitate dalla Regione, che si avvale dell'UPPI, dell'ANCI per i problemi della disabilità e dell'handicap.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 3

(Struttura e organizzazione CAUD)

1. Il CAUD è così articolato:
 - a) CAUD Regionale composto dal Presidente della Regione, dai Direttori Generali delle ASL, dai Presidenti delle Province.
 - b) CAUD territoriale composto dai Direttori Sanitari dell' ASL, dai Sindaci dei Comuni e dal Coordinatore socio sanitario per la disabilità.
 - c) La figura del Coordinatore socio sanitario per la disabilità, si avvale di apposita struttura operativa, composta da un ufficio amministrativo e da una struttura tecnica costituita dai Tutor articolata anche in sedi decentrate a livello locale. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni del CAUD la struttura operativa opera in collegamento con i soggetti competenti nella determinazione del progetto di vita personalizzato.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 4

(Compiti del CAUD)

1. Compiti del CAUD Regionale:

- a) emanare norme di indirizzo al fine di uniformare, semplificare, stabilire i livelli essenziali, garantire l'equità e la distribuzione territoriale dei servizi e delle prestazioni su tutto il territorio regionale, al fine di garantire alle persone con disabilità e ai loro nuclei familiari la presa in carico globale.

2 Compiti del CAUD Territoriale:

- a) essere una porta unitaria territoriale di accesso per la disabilità;
- b) fungere da raccordo fra il CAUD Regionale ed il territorio;
- c) nominare il Coordinatore socio-sanitario per la disabilità;
- d) istituire la struttura operativa di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b;
- e) stabilire i criteri per l'individuazione dei Tutor su indicazione dei criteri definiti dal regolamento di cui articolo 2, comma 2;
- f) selezionare i Tutor attraverso la valutazione dei curricula;
- g) realizzare campagne informative e di sensibilizzazione relative alla disabilità anche utilizzando le buone prassi, eventualmente già presenti nel territorio;
- h) effettuare azioni di controllo e verifica delle effettive risorse territoriali e partecipare all'elaborazione del Piano di Zona con gli Enti Locali.

3. Compiti del Coordinatore socio-sanitario per la disabilità:

- a) individuare l'equipe multidisciplinare attraverso la costruzione di una rete comprensiva di un referente per ogni servizio pubblico, del privato convenzionato con il pubblico o accreditato, e per qualsiasi potenziale risorsa presente nel territorio;
- b) ricevere le domande dei richiedenti;
- c) assegnare il tutor al richiedente;
- d) porsi a sostegno, della persona disabile e del nucleo familiare con persone disabili, nei rapporti fra loro e le istituzioni e/o i servizi territoriali, al fine di garantire il diritto alle pari opportunità;
- e) individuare piani per azioni di informazione, orientamento e accompagnamento nei percorsi assistenziali, anche in forma indiretta, socio-riabilitativi e di riabilitazione funzionale alle persone disabili, ai nuclei familiari con persone disabili, agli operatori socio-sanitari ed a quanti svolgono attività inerenti la disabilità;
- e) individuare piani per azioni di formazione permanente e unitaria ai nuclei familiari, agli operatori ed agli insegnanti, che, nello svolgimento dei propri compiti e funzioni, entrano in relazione con la persona disabile;
- f) individuare piani per la realizzazione di gruppi di auto-mutuo aiuto rivolti alle persone disabili ed ai nuclei familiari con persone disabili;
- g) presentare il piano individuale al CAUD Territoriale;
- h) presentare al CAUD Territoriale i piani di cui alle lett. e) f) g) del presente comma;



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

- i) ricevere le anagrafe individuali, predisporre ed aggiornare l'anagrafe territoriale;
 - l) trasmettere l'anagrafe territoriale al CAUD Regionale.
4. Compiti del Tutor:
- a) accogliere il caso;
 - b) individuare l'equipe multidisciplinare adeguata alla situazione specifica; costruire insieme all'equipe, di concerto con il richiedente, l'anagrafe individuale e predisporre il progetto di vita e la presa in carico globale di cui all'articolo 7. A tale scopo il Tutor dispone della facoltà di presentare al Coordinatore uno o più piani di convenzione con referenti del settore privato;
 - d) trasmettere al coordinatore l'anagrafe individuale e il piano individuale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 5

(Destinatari)

1. Possono accedere ai servizi del CAUD Territoriale:
 - a) le persone disabili di qualsiasi età;
 - b) coloro che, sulla base di una diagnosi prenatale, post natale o precoce, mostrano segni di menomazioni o patologie tali da influire negativamente sul normale svolgimento della vita quotidiana e della relativa inclusione sociale;
 - c) i nuclei familiari di cui alla lettera a) e b) del, presente comma. .
2. I destinatari che intendono avvalersi del Caud, presentano al Coordinatore apposita richiesta.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 6

(Anagrafe sulla Disabilità)

1. Il tutor con l'equipe multidisciplinare di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b) di concerto con il richiedente, realizza una anagrafe individuale della persona disabile contenente: i dati soggettivi della persona disabile; la composizione del nucleo familiare; la situazione che ha determinato la disabilità; la situazione sociale ed ambientale del disabile e del suo nucleo familiare; la quantificazione e la natura dei suoi bisogni; il confronto con la mappatura delle strutture e dei servizi nel territorio coinvolgenti le risorse sociali sanitarie e del tempo libero utili ai fini dell'inclusione sociale, strumentale alla programmazione e realizzazione del progetto di vita personalizzato;
2. Il coordinatore, predispone l'anagrafe territoriale quale strumento generale, che, attraverso un lavoro di sintesi e raggruppamento delle anagrafe individuali rappresentano la reale situazione del territorio.
3. Il regolamento di cui all' articolo 2, comma 3 definisce le modalità e i criteri dell'anagrafe individuale e dell'anagrafe territoriale, uniformi nel territorio della Regione.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 7

(Progetto di vita personalizzato e presa in carico)

1. Il progetto di vita personalizzato è predisposto dal Tutor, di concerto con il richiedente nella salvaguardia del diritto di scelta per l'assistenza personale in forma indiretta per qualsiasi disabilità, parte dalla anagrafe individuale e identifica le risorse necessarie per dare soluzioni ai bisogni individuali e le collega anche con quelle esistenti nel territorio o altre da costruire.
2. Il Tutor prende in carico il disabile per realizzare il suo progetto di vita, lo accompagna anche nel suo percorso progettuale unitamente alla sua famiglia.
3. Il progetto di vita e la presa in carico sono riesaminati e modificati a scadenze predeterminate dall'equipe o su richiesta del disabile e identifica di volta in volta bisogni - percorso di vita - strumenti di sostegno; esso prevede obiettivi a breve, medio, lungo termine, la sua realizzazione è soggetta da parte dell'equipe multidisciplinare, di concerto con la persona disabile, a verifiche dei risultati ottenuti.
4. La copia della documentazione per la presa in carico è consegnata alla persona disabile.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui alla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui alla U.P.B. 4.16.41 del Bilancio della Regione Campania dell'anno 2011 in corso di formazione; l'importo è stabilito in euro 500.000,00 annuali a valersi su detta U.P.B..
2. Per gli anni successivi i finanziamenti saranno definiti con apposite leggi di bilancio.
3. Con successivo atto la giunta regionale, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, procederà con proprio atto all'individuazione delle strutture regionali che dovranno concorrere alla spesa complessiva.